

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Enercon GmbH è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 301 del 22.11.2008.

**Sentenza del Tribunale 21 settembre 2010 — Villa Almè/UAMI — Marqués de Murrieta (i GAI)**

(Causa T-546/08) (<sup>1</sup>)

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo i GAI — Marchio nazionale denominativo YGAY e marchi comunitari figurativo e denominativo MARQUÉS DE MURRIETA YGAY — Impedimenti relativi alla registrazione — Uso effettivo del marchio anteriore — Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009] — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009]**»]

(2010/C 301/46)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Ricorrente: Villa Almè/UAMI (Mansuè, Italia) (rappresentanti: avv.ti G. Massa e P. Massa)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: O. Montalto e A. Sempio, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Marqués de Murrieta, SA, (Logroño, Spagna), (rappresentanti: avv.ti P. López Ronda e G. Macias Bonilla)

**Oggetto**

Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 24 settembre 2008 (procedimento R 1695/2007-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Bodegas Marqués de Murrieta, SA, e la Villa Almè Azienda vitivinicola di Vizzotto Giuseppe

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Villa Almè Azienda vitivinicola di Vizzotto Giuseppe è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 44 del 21.2.2009.

**Ordinanza del Tribunale 6 settembre 2010 — Portogallo/Transnautica e Commissione**

(Causa T-385/05 TO) (<sup>1</sup>)

(«**Opposizione di terzo — Possibilità per il terzo opponente di partecipare alla controversia principale — Mancanza di lesione dei diritti del terzo opponente — Irricevibilità**»)

(2010/C 301/47)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Terzo opponente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, A. C. Santos, J. Gomes e P. Rocha, agenti)

Altre parti del procedimento: Transnautica — Transportes e Navegação, SA (Matosinhos, Portogallo) (rappresentanti: C. Fernández Vicién, D. Ortigão Ramos, P. Carmona Botana, M. T. López Garrido e P. Vidal Matos, avvocati); e Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e L. Bouyon, avvocati)

**Oggetto**

Domanda di opposizione di terzo contro la sentenza del Tribunale 23 settembre 2009, causa T-385/05, Transnautica/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).

**Dispositivo**

- 1) La domanda di opposizione di terzo è irricevibile.
- 2) La Repubblica portoghese sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Transnautica — Transportes e Navegação, SA, comprese quelle inerenti al procedimento sommario.

3) *La Commissione europea sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 330 del 24.12.2005.

**Ordinanza del Tribunale 2 settembre 2010 — Spitzer/UAMI — Homeland Housewares (Magic Butler)**

(Causa T-123/08) (<sup>1</sup>)

**«Ricorso di annullamento — Inerzia della ricorrente — Non luogo a provvedere»**

(2010/C 301/48)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

*Ricorrente:* Harald Spitzer (Hörsching, Austria) (rappresentante: avv. T. H. Schmitz)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI:* Homeland Housewares LLC (Los Angeles, California, Stati Uniti)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 7 gennaio 2008 (procedimento R 1508/2006-1) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Homeland Housewares, LLC e Harald Spitzer

**Dispositivo**

1) *Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.*

2) *Il sig. Harald Spitzer è condannato alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 116 del 9.5.2008.

**Ordinanza del Tribunale 7 settembre 2010 — Norilsk Nickel Harjavalta e Umicore/Commissione**

(Causa T-532/08) (<sup>1</sup>)

**«Ricorso di annullamento — Ambiente e protezione della salute umana — Classificazione, imballaggio ed etichettatura di taluni composti di carbonato di nickel come sostanze pericolose — Direttiva 2008/58/CE — Direttiva 67/548/CEE — Regolamento (CE) n. 790/2009 — Regolamento (CE) n. 1272/2008 — Adeguamento delle conclusioni — Applicazione nel tempo dell'art. 263, quarto comma, TFUE — Difetto di incidenza individuale — Irricevibilità»**

(2010/C 301/49)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrenti:* Norilsk Nickel Harjavalta Oy (Espoo, Finlandia); e Umicore SA/NV (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. K. Nordlander)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e D. Kukovec, agenti)

*Interveniente a sostegno delle ricorrenti:* Nickel Institute (Toronto, Canada) (rappresentanti: avv. K. Nordlander, D. Anderson QC, S. Kinsella e H. Pearson, sollicitors)

*Interveniente a sostegno della convenuta:* Regno di Danimarca (rappresentante: B. Weis Fogh, agente)

**Oggetto**

Domanda di annullamento parziale, da una parte, della direttiva della Commissione 21 agosto 2008, 2008/58/CE, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 246, pag. 1) e, dall'altra, del regolamento (CE) della Commissione 10 agosto 2009, n. 790, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 235, pag. 1) nella parte in cui tali atti modificano la classificazione di taluni composti di carbonato di nickel.

**Dispositivo**

1) *Il ricorso è dichiarato irricevibile.*

2) *La Norilsk Nickel Harjavalta Oy e la Umicore SA/NV sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.*